Comune di A Q U A R A   Provincia di S A L E R N O

Copia di deliberazione del Consiglio comunale

N. 10 del Reg.

Data 24/03/1999

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL «REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I.»**

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno Ventiquattro del mese di Marzo alle ore 18,00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione = = = = ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Prof. Vincenzo LUCIANO	X				
Prof. Alessandro SORGENTE	X				
Sig.na Angela MAUCIONE	X				
Rag. Giovanni MARINO	X				
Rag. Dionigi VOLPE	X				
Sig.ra Maria CAPOZZOLI	X				
Ing. Lucido FAUCEGLIA	X				
Geom. Antonio MARINO	X				
Sig. Giovanni SCHIAVO	X				
Dott. Vincenzo VIVIANO	X				
Geom. Franco MARTINO	X				
Sig. Luigi MASTRANTUONO	X				
Sig. Lucido MUCCIOLO	X				

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:

Presenti n. 13

Assenti n. = = =

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg. =

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

— Presiede il Signor Prof. Vincenzo LUCIANO nella sua qualità di Sindaco-Presidente

— Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 17, comma 68, lettera *a)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127) il Segretario comunale signor Dott. Claudio CONSOLMAGNO - - -

La seduta è pubblica - - - - -

— Nominati scrutatori i Signori: = = = = = = = = = = =

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

— il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

— il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 17, comma 85, della legge 15 maggio 1997, n. 127, hanno espresso parere favorevole.

Cat. 7 - N. 104400.c

Grafiche E. GASPARI - Morciano di R.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 504, in data 30 dicembre 1992, concernente il «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», che al Titolo I, Capo I, disciplina l'imposta comunale sugli immobili;

Visto l'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare dei comuni in tema di imposta comunale sugli immobili;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla Giunta comunale;

Visto l'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che testualmente recita:

> *Art. 5 - Regolamenti.*
>
> *1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.*

Ritenuto lo schema di regolamento proposto per l'approvazione corrispondente pienamente alle esigenze di questo Comune;

Visto il Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visti i DD.Lgs. 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473;

Visto l'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la circolare del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per la fiscalità locale, Servizio I, Divisione II, n. 101/E, in data 17 aprile 1998;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto lo statuto comunale;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti n. 13, Votanti n. 9, Astenuti n. 4 (Viviano-Martino-Mastrantuono-Mucciolo);

Voti favorevoli n. 9, Voti contrari n. = = = = =

D E L I B E R A

1) Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:

   «REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I.»

   che si compone di n. 28 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) In applicazione dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento:
   - entrerà in vigore dal 1° gennaio 1999;
   - sarà comunicato unitamente alla presente deliberazione, al Ministero delle finanze;
   - sarà reso pubblico mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I.

F.to IL SEGRETARIO CAPO
(Dott. [illegible])

F.to IL SINDACO
Prof. Vincenzo Luciano

INDICE

Introduzione

Capo I

principi generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Finalità del regolamento

Note al Capo I

Capo II

criteri per la determinazione
di aliquote e detrazioni

Art. 3 - Aliquote
Art. 4 - Detrazioni

Note al Capo II

Capo III

Esenzioni dall'imposta

Art. 5 - Amministrazioni pubbliche
Art. 6 - Enti non commerciali

Note al Capo III

Capo IV

Agevolazioni per le abitazioni principali

Art. 7 - Abitazioni concesse in uso a parenti
Art. 8 - Pertinenze dell'abitazione principale

Note al Capo VI
Capo V

Potenziamento attività accertativa

F.to IL SINDACO
Prof Vincenzo Luciano

Art. 9 - Devoluzione quota del gettito
Art. 10 - Accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento

Note al Capo V

Capo VI

Semplificazione ed agevolazione
delle modalità di versamento

Art. 11 - Versamento effettuato da un contitolare
Art. 12 - Soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale

Note al Capo VI

Capo VII

Aree fabbricabili

Art. 13 - Criteri di riconoscimento della ruralità
Art. 14 - Definizione di aree fabbricabili
Art. 15 - Valore imponibile
Art. 16 - Razionalizzazione dell'attività accertativa
Art. 17 - Aree divenute inedificabili

Note al Capo VII

Capo VIII

fabbricati inagibili od inabitabili

Art. 18 - Riduzione d'imposta

Note al Capo VIII

Capo IX

sanzioni amministrative

Art. 19 - Criteri applicativi

Note al Capo IX
Capo X

Fto IL [illegible]
(Dott. [illegible])

Fto IL [illegible]
Prof. [illegible]

Accertamento con adesione

Art. 20 - Oggetto dell'istituto
Art. 21 - Applicabilità
Art. 22 - Responsabile dell'imposta
Art. 23 - Iniziativa diretta dell'ufficio tributi
Art. 24 - Iniziativa del contribuente
Art. 25 - Contraddittorio con il contribuente
Art. 26 - Atto di adesione
Art. 27 - Versamento dell'importo definito
Art. 28 - Effetti della definizione
Art. 29 - Riduzione delle sanzioni

Note al Capo X

F.to

F.to

Capo I

principi generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. In conformità agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con il presente regolamento è stabilita la disciplina per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per quanto non disposto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, indicato nel prosieguo con "decreto", e dalle altre disposizioni vigenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni vigenti.
2. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposta successivo a quello in corso alla data di adozione.

Art. 2

Finalità del regolamento

1. La potestà regolamentare del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili è esercitata dall'ente per conseguire il miglior livello di efficienza dell'attività impositiva e la semplificazione e lo snellimento delle procedure nei rapporti con i contribuenti.

NOTE AL CAPO I

Il regolamento è adottato in conformità agli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e costituisce la normativa complementare del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 ed alle altre disposizioni vigenti, alle quali lo stesso art. 52 rinvia per quanto non regolamentato.

F.to [illegible] CAPO
([illegible])

F.to [illegible]
Prof. [illegible]

Gli obiettivi indicati sono strettamente correlati al processo di riforma dell'amministrazione locale che non poteva non incidere anche sulla gestione della capacità tributaria dell'ente, e cioè sul diretto rapporto di natura patrimoniale sussistente fra Comune e cittadino. Altre finalità potranno essere espressamente specificate in relazione alle politiche tributarie che l'amministrazione intende perseguire nonché a particolari situazioni locali.

Capo II

Criteri per la determinazione di aliquote e detrazioni

Art. 3

Aliquote

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 6 del decreto, entro i limiti minimo e massimo dallo stesso stabiliti, tenuto particolarmente conto:
a) delle effettive esigenze di acquisire al bilancio le risorse necessarie e per assicurarne l'equilibrio economico-finanziario, motivate con idonei riferimenti nell'atto deliberativo;
b) delle diversificazioni previste dalle norme vigenti;
c) delle agevolazioni previste per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per i soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale.

Art. 4

Detrazioni

1. La misura delle detrazioni per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stabilita annualmente dal Consiglio comunale, nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, con particolare considerazione:
a) delle effettive esigenze di acquisire al bilancio le risorse necessarie per assicurarne l'equilibrio economico-finanziario, motivate adeguatamente nell'atto deliberativo;
b) delle agevolazioni da accordarsi ai contribuenti per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

NOTE AL CAPO II

La determinazione delle aliquote, riduzioni e detrazioni è effettuata, in conformità all'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, e dell'art. 6 del D.Lgs. 30

F.to IL SEGRETARIO CAPO F.to Prof.

dicembre 1992, n. 504, dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione.
Le disposizioni contenute nel presente Capo sono quindi rivolte ad esplicitare i criteri che lo stesso Consiglio seguirà nella determinazione annuale delle aliquote e detrazioni.
In questo contesto sono state tenute in particolare attenzione sia le unità immobiliari adibite ad abitazione principale che le persone in situazioni di particolare disagio economico-sociale, questi ultimi interessati anche da specifiche norme regolamentari proposte più avanti.

Capo III

Esenzioni dall'imposta

Art. 5

Amministrazioni pubbliche

1. L'esenzione dall'imposta di cui all'art. 7, primo comma, lett. a), del decreto, si applica anche agli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, destinati esclusivamente ai seguenti usi non rientranti nei rispettivi compiti istituzionali come qualificati dai rispettivi compiti istitutivi.

2. Per gli immobili appartenenti ad altri comuni l'esenzione è concessa a condizione che gli stessi adottino uguale trattamento per le unità immobiliari eventualmente possedute da questo Comune nel loro territorio.

Art. 6

Enti non commerciali

1. L'esenzione dall'imposta di cui all'art. 7, primo comma, lett. i), del decreto, si applica soltanto ai fabbricati utilizzati dai soli enti non commerciali di cui all'art. 87, primo comma, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione enfiteusi, superficie od in qualità di locatari finanziari, dai medesimi enti non commerciali utilizzatori.

F.to IL [illegible]
(Dott. [illegible])

COMUNE DI [illegible] (YS)

F.to IL SINDACO
Prof. [illegible]

Capo IV

Agevolazioni per le abitazioni principali

Art. 7
Abitazioni concesse in uso a parenti

1. L'aliquota ridotta eventualmente deliberata dall'ente e le detrazioni previste (1) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sono applicate anche alle unità immobiliari concesse in uso, con atto scritto avente data certa, da persone fisiche a parenti in linea retta entro il 1° grado.

Art. 8
Pertinenze dell'abitazione principale

1. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento sulla pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1 si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina ubicata nella stessa unità immobiliare o complesso immobiliare nel quale è ricompresa l'abitazione principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze sono considerate unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto di cui al decreto, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto.
4. La detrazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto, disposta in favore dell'abitazione principale, si effettua sull'imposta dovuta sia per l'abitazione che per le pertinenze di cui al precedente articolo.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

(1) La lett. e), primo comma, dell'art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997, attribuisce all'ente la facoltà di applicare l'aliquota ridotta o la detrazione per l'abitazione principale od entrambi le agevolazioni, alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale.

F.to IL [illegible]
(Dott. [illegible])

COMUNE DI [illegible] (VS)

F.to IL SIN[illegible]
Prof [illegible]

Capo V

Art. 9
Devoluzione quota del gettito

In sede di predisposizione del Bilancio di previsione e connessa assegnazione di risorse finanziarie, è demandato alla Giunta Municipale il compito di definire e quantificare le risorse da destinarsi al competente servizio Tributi, per il miglioramento delle dotazioni di servizio, o quale premio incentivante per l'accertamento e il recupero di evasione tributaria.

Art. 10
Accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento

1. Il comune entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento liquidando l'imposta o la maggiore imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi.
2. Per gli anni di vigenza della disposizione di cui al precedente comma nel territorio del comune non operano le disposizioni di cui all'art.11, primo comma, del decreto.

Capo VI

Semplificazione ed agevolazione delle modalità di versamento

Art. 11
Versamento effettuato da un contitolare

1. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto d'imposizione il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati.
2. Qualora uno o più comproprietari o contitolari versino l'importo dagli stessi dovuto, il soggetto che ha effettuato il versamento di cui al precedente comma può ottenere il rimborso della maggiore imposta pagata rispetto a quella di sua competenza, limitatamente alla somma complessivamente versata

Fto IL SEGRETARIO CAPO
(Dott. [illegible])

Fto IL SINDACO
Prof. Vincenzo Luciano

eccedente l'imposta dovuta per l'immobile in questione da tutti i soggetti di cui sopra.

Art. 12
Soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale

1. Il Comune può eccezionalmente consentire il pagamento dell'imposta dovuta in quattro rate di eguale importo da versare nei mesi di luglio, ottobre, dicembre e gennaio dell'anno successivo, senza addebito di interessi, su richiesta dell'interessato che si trovi in una delle condizioni economico-sociali indicate nel secondo comma. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il soggetto decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il soggetto interessato può in ogni momento estinguere il debito residuo in unica soluzione.
2. Il soggetto che può beneficiare del pagamento rateale dell'imposta di cui al comma precedente è la persona fisica che si trova in situazioni di disagio economico-sociale cosi come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze n.180/E del 10 luglio 198_ e successive eventuali variazioni.

Capo VII

Aree fabbricabili

Art. 13
Criteri di riconoscimento della ruralità

1. Ai fini del riconoscimento della ruralità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento si fa riferimento all'art. 2 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139.
2. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 del decreto, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli le sole persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'iscrizione agli istituti previdenziali è accertata d'ufficio, ove necessario, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 14
Definizione di aree fabbricabili

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali od

F.to [illegible]
(Dott. [illegible])

F.to IL [illegible]
Prof. [illegible]

attuativi vigenti ovvero adottati anche se non ancora approvati, od in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità dall'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359.
2. Sono considerati non fabbricabili i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale per i quali sussistono le condizioni soggettive di cui al secondo comma dell'articolo precedente e le altre stabilite dalle disposizioni vigenti.
3. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri di cui ai precedenti commi.

Art. 15
Valore imponibile

1. Il valore imponibile delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Per le aree fabbricabili non comprese in strumenti urbanistici attuativi vigenti nella determinazione del loro valore venale in comune commercio è tenuto conto della effettiva possibilità futura di utilizzare il suolo a scopo edificatorio.
3. Il valore venale in comune commercio è determinato dall'ufficio tributi in base alla stima effettuata, sulla base degli elementi sopraindicati, dall'ufficio tecnico-urbanistico dell'ente che correda la stessa di una propria motivata relazione illustrativa, ovvero da diversa disposizione di valore generale disposta dal c.c. sulla base di motivata valutazione tecnica, da parte del soggetto affidatario ab esterno dell'amministrazione.

Art. 16
Aree divenute inedificabili

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate a titolo d'imposta per aree fabbricabili divenute inedificabili entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui le stesse aree sono divenute inedificabili.

F.to [illegible]

F.to [illegible]
Prof. [illegible]

2. Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata maggiorata degli interessi calcolati nella misura di cui all'art.14, comma 5, del decreto, per il periodo decorrente dal più recente atto d'acquisto tra vivi dell'area e, comunque, non eccedente cinque anni.

Capo VIII

Fabbricati inagibili od inabitabili

Art. 17

Riduzione d'imposta

1. Ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, si applica la riduzione di cui all'art. 8 del decreto.
2. Sono considerati inagibili od inabitabili i fabbricati per i quali, non sussistendo più i requisiti per il rilascio dei rispettivi certificati di agibilità od abitabilità, risultano permanentemente inidonei all'uso al quale sono destinati.
3. L'inagibilità od inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. Il contribuente, in alternativa, ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni, nella quale deve indicare la sussistenza delle condizioni che rendono inagibile od inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile specificando la data dalla quale le stesse hanno avuto inizio, in tal caso il Comune può effettuare ogni accertamento per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente adottando, ove necessario, i conseguenti provvedimenti. Per le denunce o di istanze di riduzione in essere ai sensi del vigente articolo dalla data di adozione del presente regolamento, la decorrenza del beneficio varrà dalla data dell'istanza medesima. Per le denunce o le istanze di riduzione successive all'adozione del presente regolamento, il contribuente avrà l'onere di formulare istanza entro il 31 dicembre dell'anno precedente al pagamento del tributo cui l'istanza si riferisce.

Capo IX

Sanzioni amministrative

F.to IL [illegible]

F.to IL SEGRETARIO

Art. 18

Criteri applicativi

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili sono applicate, entro i limiti stabiliti dall'art. 14 del decreto, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e 472, e successive modificazioni, ed alla normativa di carattere regolamentare adottata in proposito dall'amministrazione comunale.
2. Nel determinare la misura della sanzione in conformità alle disposizioni richiamate nel comma precedente è tenuto particolarmente conto, oltre ai principi ed ai criteri dalle stesse indicati, di circostanze esimenti ed attenuanti al fine di incentivare gli adempimenti tardivi, anche mediante il ricorso all'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione di cui al successivo capo X.

Capo X

Accertamento con adesione

Art. 19

Oggetto dell'istituto

1. Il presente capo disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione in conformità agli artt. 59, primo comma, lett. m), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, e 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218, prevedendo fattispecie riduttive delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art.3, comma 133, lett. l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Con l'accertamento con adesione è definito un atto di imposizione caratterizzato dall'adesione del contribuente alla quantificazione dell'imponibile da parte del Comune.
3. Il procedimento di definizione si avvia per iniziativa diretta dell'ufficio tributi del comune oppure per iniziativa del contribuente.

Art. 20

Applicabilità

1. L'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal presente capo può essere applicato:

Fto [illegible]

Fto [illegible]

a) qualora la base imponibile risulti di incerta determinazione in relazione a fatti, dati od elementi oggettivi non dipendenti direttamente da atti od omissioni attribuibili al contribuente;
b) nei casi di mancato pagamento dell'imposta, omessa presentazione della denuncia, errori od omissioni incidenti sulla determinazione dell'imposta e sul pagamento del tributo, per i quali risultino scaduti i relativi termini per l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
2. La sussistenza dei fatti, dati od elementi oggettivi di cui alla lett. a) del precedente comma è accertata dall'ufficio tributi e dallo stesso indicata nell'atto di adesione. Il valore imponibile è determinato sulla base di un'apposita relazione predisposta dall'ufficio tributi d'intesa con l'ufficio tecnico-urbanistico dell'ente, allegata all'atto di adesione, nella quale è indicato ogni elemento utile per la motivata determinazione del medesimo valore.
3. Per le fattispecie indicate alla lett. b) del primo comma l'imposta dovuta è determinata in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili senza il beneficio di ulteriori agevolazioni o riduzioni, mentre il contraddittorio di cui all'art. 24 è limitato alla definizione della sanzione entro i limiti indicati dal primo comma del successivo art. 28.
4. Per gli accertamenti avviati su iniziativa del contribuente sono applicabili, per entrambe le fattispecie di cui al precedente primo comma, le riduzioni delle sanzioni nelle misure più favorevoli allo stesso soggetto previste dal secondo comma dello stesso art.28.
5. L'accertamento con adesione non può essere applicato nei confronti del contribuente che, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, o in dipendenza di adesione all'accertamento.

Art. 21
Responsabile dell'imposta

1. Il responsabile dell'imposta nominato dal Comune ai sensi dell'art. 7 del decreto esercita, nel rispetto delle disposizioni del presente capo e di ogni altra norma applicabile, le competenze inerenti la definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 22
Iniziativa diretta dell'ufficio tributi

1. Al fine di potenziare l'attività di controllo sostanziale ed incentivare gli adempimenti tardivi dei contribuenti la Giunta

Fto
(Dott. [illegible])

Fto
Prof. [illegible]

individua annualmente, su proposta del responsabile d'imposta, le categorie di unità immobiliari che, sussistendo le condizioni di cui al precedente art. 23, possono essere oggetto di applicazione dell'istituto su iniziativa diretta dell'ufficio tributi.
2. Per le unità immobiliari di cui al precedente comma oggetto di attività accertativa, l'ufficio tributi invia al contribuente a mezzo raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo in base alla legislazione vigente, un invito a comparire contenente:
a) l'oggetto dell'accertamento, ovvero la fattispecie impositiva;
b) il giorno ed il luogo fissati per la comparizione del contribuente innanzi al medesimo ufficio;
c) un'indicazione sintetica degli elementi in possesso dell'ufficio ai fini dell'accertamento.
2. L'invito a comparire ha carattere meramente informativo della possibilità di aderire. Il contribuente può accettarlo, rifiutarlo od anche non rispondere senza che ciò comporti l'irrogazione di alcuna sanzione.
3. L'iniziativa dell'ufficio è preclusa a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento o di liquidazione dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Art. 23
Iniziativa del contribuente

1. Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza al Comune:
a) in caso di accessi, ispezioni o verifiche in corso o già terminate, ma in assenza di atti impositivi già notificati o dei quali, comunque, il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza. In tal caso il comune invita il contribuente a presentarsi per la possibile definizione entro un termine non superiore a 90 giorni dall'invio dell'istanza, fatta salva la successiva verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 23 per l'applicazione dell'istituto;
b) in presenza di atti impositivi notificati - o di cui, comunque, il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza - per i quali risulti ancora possibile ricorrere presso la competente commissione provinciale. In tal caso il Comune entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per una possibile adesione al proprio atto, fatta salva la successiva verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 23 per l'applicazione dell'istituto.
2. L'avvio del procedimento da parte del contribuente avviene con la presentazione tramite raccomandata A.R. od altro mezzo idoneo in base alle disposizioni vigenti, di un apposita istanza in carta libera, in esemplare unico, indicante i dati identificativi ed il recapito, anche telefonico o telematico, dello stesso

F.to [illegible]
(Dott. [illegible])

F.to IL SINDACO
Prof. [illegible]

contribuente, nonché l'ubicazione dell'immobile oggetto dell'imposta.
3. L'iniziativa è preclusa qualora il comune abbia già invitato il medesimo contribuente a concordare, per l'immobile in questione, con esito negativo ovvero senza alcuna risposta entro 90 giorni dall'invio dell'avviso.
4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere sia i termini per l'impugnazione dell'atto impositivo sia quelli inerenti il pagamento del tributo, per un periodo di 90 giorni dalla stessa data di presentazione. L'impugnazione dell'atto impositivo comporta rinuncia all'istanza di definizione.

Art. 24
Contraddittorio con il contribuente

1. La definizione dell'accertamento con adesione avviene in sede di contraddittorio fra il contribuente o suo procuratore, ed il responsabile d'imposta.
2. In via preliminare il responsabile d'imposta procede, se già non provveduto, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 23 per l'applicazione dell'istituto, verifica dei cui esiti ne informa prontamente la controparte, eventualmente sospendendo la procedura in caso di esito negativo.
3. Il contraddittorio verte sulla definizione di quanto oggetto dell'invito a comparire ovvero dell'istanza del contribuente. La definizione del valore imponibile per le fattispecie di cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 23, è subordinata alla preventiva acquisizione della relazione prevista dal secondo comma dello stesso articolo.
4. Di ogni incontro è redatto un verbale sintetico da cui risultano le motivazioni addotte e la documentazione prodotta dal contribuente.

Art. 25
Atto di adesione

1. Nel caso in cui il contribuente ed il comune pervengano ad un accordo su quanto oggetto del contraddittorio è redatto, a cura del responsabile d'imposta, un apposito atto di adesione in duplice esemplare, sottoscritto da entrambe le parti.
2. L'atto di adesione deve contenere:
a) l'indicazione degli elementi e della motivazione sulle quali si fonda, ed in particolare la dimostrata sussistenza delle condizioni per la sua applicazione di cui al precedente art. 23, nonché l'importo dichiarato dal contribuente, proposto dal comune in base alla relazione di cui al secondo comma dello stesso articolo ove acquisita, e definito in contraddittorio;
b) la liquidazione del tributo dovuto, con i relativi interessi e le sanzioni applicate;

Fto IL [illegible]
(Dott. [illegible])

Fto IL [illegible]
Prof. [illegible]

c) i termini e le modalità per effettuare i versamenti previsti.
3. Per le fattispecie di cui alla lett. a) del primo comma del precedente art. 23, all'atto di adesione è allegata la relazione di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Art. 26
Versamento dell'importo definito

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo precedente, direttamente alla tesoreria dell'ente, tramite il concessionario del servizio di riscossione o nelle altre forme indicate dal Comune nell'atto di adesione.
2. L'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento di quanto definito entro il termine di cui al comma precedente. Entro 10 giorni dalla data di versamento il contribuente presenta o trasmette all'ufficio tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento. A seguito dell'acquisizione della suddetta quietanza l'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di adesione.
3. Nel caso di mancato pagamento entro il termine stabilito l'accordo si considera inesistente. Il contribuente potrà presentare ricorso avverso l'atto impositivo qualora non sia decorso il termine previsto dalla legge.
4. I soggetti in situazioni di disagio economico-sociale di cui al precedente art. 14 possono beneficiare, dietro presentazione di apposita istanza, del pagamento rateale secondo le modalità indicate in tale articolo, versando la prima rata entro il termine di cui al primo comma.

Art. 27
Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario oggetto del procedimento di accertamento. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune.
2. È ammessa l'ulteriore attività accertatrice solo qualora il comune venga a conoscenza di nuovi e sconosciuti elementi afferenti l'oggetto dell'adesione sconosciuti alla data di sottoscrizione dell'atto di cui all'art. 28, che comportano l'accertamento di un maggior imponibile superiore ad un quinto dell'importo già definito.

Art. 28
Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione le sanzioni per le violazioni concernenti l'oggetto dell'accertamento si applicano nella misura

Fto IL SE[illegible]TO
(Dott.[illegible])

Fto IL SEGRETARIO
Prof.[illegible]

di un quarto del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle di cui al secondo comma.
2. Al fine di incentivare gli adempimenti tardivi dei contribuenti le sanzioni applicabili alle fattispecie di cui alla lett. b) dell'art. 23, per le quali risultino scaduti i relativi termini per l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, in caso di avvio del procedimento di cui al presente Capo su istanza del medesimo contribuente possono essere ulteriormente ridotte fino alle misure di cui allo stesso art. 13, di seguito indicate:
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto;
b) ad un sesto per errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo;
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione.

F.to
(Dott. [illegible])

F.to
Prof. Vincenzo Luciano

Il presente regolamento:

1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24 MAR. 1999
   con atto n. 10 ;

2) È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta del 07/04/1999 n. PROT. 1208 - VERB. 29 - DEC. 50. ;

3) È stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
   dal 07/06/1999 al 22/06/1999 ;

4) È entrato in vigore il giorno 1° gennaio 199[illegible] .

Data .....

Timbro

Il Segretario Comunale
Claudia Consalmagno

F.to IL SEGRETARIO CAPO
(Dott. Claudio Consolmagno)

F.to IL SINDACO
Prof. Vincenzo Luciano

REGIONE CAMPANIA
Sezione Provinciale CO.RE.CO.
SALERNO
Prot. 1209 Seduta del 7-4-99
Verbale 25 Dec. 50
Si comunica
che in ordine alla presente delibera la Sezione ha adottato la seguente decisione:
NULLA DA OSSERVARE.

IL SEGRETARIO
Salerno 9 APR. 1999 (Dott. Michelangelo Buldo)

Di dentificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:
Maresciallo Maggiore Nicola PEDUTO - Responsabile Servizio Tributi. -

(Caco II della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to Prof. Vincenzo LUCIANO

Il Segretario Comunale | **Il Consigliere**

f.to Dott. Claudio CONSOLMAGNO | f.to = = = = = = = =

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, PROT. N° 1255 -

ATTESTA

– che la presente deliberazione:

X È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 26 [illegible] 1999 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 47, comma 1, legge n. 142/1990);

X È stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n. 1255, in data ....., in quanto trattasi di materia prevista dall'art. 17, comma 33, della legge n. 127/1997;

X È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza comunale, li 26 [illegible] 1999

Il Responsabile del Servizio

Dott. Claudio CONSOLMAGNO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

– che la presente deliberazione:

X È divenuta esecutiva il giorno .....:

☐ decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art. 17, comma 40, legge n. 127/1997)

☐ essendo stati trasmessi in data ....., i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in data ....., (art. 17, comma 42, legge n. 127/1997);
senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

☐ avendo l'organo di controllo, con lettera n. ....., in data ....., comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 17, comma 40, legge n. 127/1997);

X È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 47, comma 1, legge 142/1990, per quindici giorni consecutivi dal ..... al [illegible] 1999.

☐ È stata ripubblicata all'albo pretorio comunale, munita degli estremi della pubblicazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co. per quindici giorni consecutvi, dal ....., al ....., con contemporaneo avviso dato al pubblico con apposito manifesto.

Dalla Residenza comunale, li 26 [illegible] 1999

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott. Claudio CONSOLMAGNO

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li [illegible] 1999

Il Responsabile del Servizio

Dott. [illegible]